



COPIA

## COMUNE DI CASTEGGIO

Provincia di Pavia

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 4 Reg. delib.**  
**del 10/01/2017**

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "VAL TIDONE", DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 30/06/2017, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005).**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, addì **DIECI** del mese di **GENNAIO** alle ore **18:30** nella sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano.

		<i>Presenti</i>
<i>Sindaco</i>	<i>CALLEGARI Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>MUSSI Andrea</i>	<i>SI</i>
<i>Vice Sindaco</i>	<i>VIGO Lorenzo</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>GUERCI Milena</i>	<i>SI</i>
<i>Assessore</i>	<i>RAFFINETTI Anna</i>	<i>SI</i>

Partecipa il Segretario comunale **Dr. Roberto Bariani**.

Il Sig. **Dr. Lorenzo CALLEGARI - Sindaco** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "VAL TIDONE", DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 30/06/2017, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005).

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota del 05 gennaio 2017 prot. n. 203, con la quale il Presidente dell'Unione dei Comuni Val Tidone, facendo seguito a precedenti colloqui intercorsi sia con il dipendente che con questa Amministrazione, chiedeva di poter utilizzare la dipendente la Sig.ra De Filippi Cristina cat. D2, per circa n. 5 ore settimanali fino al 30/06/2017, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro;

Richiamati:

- l'art 1 comma 557 -della legge n. 311/2004 che dispone:" I comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti Gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità montane e le Unioni di Comuni possono servirsi della attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzate dall'amministrazione di provenienza;
  - l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 Secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione dell'Ente di appartenenza e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557. Della Legge n. 311/2004;
  - il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 che così si esprime: "l'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";
  - la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "Gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
  - il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
  - le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs. 165/2001 in base al quale "gli impieghi pubblici non sono cumulabili salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali";
  - la Circolare n. 51 del 2014 del Ministero dell'Interno che sancisce la possibilità di procedere al conferimento della responsabilità di un ufficio al dipendente di un'altra amministrazione, utilizzato ai sensi del comma 557, anche nel caso in cui l'utilizzazione non raggiunga il limite del 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno;
  - le citate previsioni normative di cui alla L. n. 311/2004, in linea con i principi generali del D.Lgs. n. 165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;
- Atteso che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 può essere considerato norma speciale e che, pertanto, le Unioni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza;
- Visto l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali che consente l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per i periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione. La convenzione definisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa ordinaria a scavalco in due Enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro per le 36 ore o più (sino a 48 ore settimanali), in parte nell'Ente da cui dipende per il rapporto principale ed in parte nell'ente a scavalco. Il comma 3 del succitato art. 14, inoltre precisa che la convenzione deve

disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione fra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci ed ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare lo schema di convenzione allegato alla presente, che avrà decorrenza dal 16 gennaio 2017 sino al 30 giugno 2017, salvo eventuali modifiche da concordare fra i due Enti e la dipendente relativamente alle modalità di espletamento dell'attività lavorativa;
- autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

Appurato che la prestazione lavorativa richiesta non reca pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Casteggio e non interferisce con i compiti istituzionali del dipendente;

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in quanto il Responsabile del Servizio Gestione Risorse è direttamente interessata al provvedimento;

Con voti unanimi

### **DELIBERA**

Di autorizzare l'assegnazione presso l'Unione Val Tidone della dipendente De Filippi Cristina, istruttore direttivo, Cat. D2, per circa n. 5 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro, con decorrenza dal 16 gennaio 2017 fino al 30 giugno 2017;

Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto sub A) tra il Comune di Casteggio (PV) e l'Unione Val Tidone ai sensi dell'art. 1 - comma 557 della Legge n. 311/2004, mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.

Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. Territorialmente competenti e all'Unione Val Tidone per gli adempimenti di competenza.

Successivamente, con separata unanime votazione, stante l'urgenza,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000



# Comune di Casteggio

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

### UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA

*Per il seguito di competenza si trasmette la proposta di deliberazione all'oggetto:*

**ASSEGNAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI "VAL TIDONE", DI UNA UNITA' DI PERSONALE FINO AL 30/06/2017, AI SENSI DELL' ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311 DEL 2004 (FINANZIARIA DEL 2005).**

*affinché sia corredata dei pareri istruttori previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.*

Addì, 10/01/2017

---

### UFFICIO RESPONSABILE AREA DEMOGRAFICA AMMINISTRATIVA

Visto, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Addì, 10/01/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  
F.to BARIANI DR. ROBERTO

---

---

### UFFICIO FINANZIARIO

Visto si esprime **PARERE NON DOVUTO** in ordine alla regolarità contabile.

Addì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to

---

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
F.to Lorenzo Callegari

**Il Segretario Comunale**  
F.to Roberto Bariani

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno **19 GENNAIO 2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo pretorio, il presente verbale viene comunicato con elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Lì, **19 GENNAIO 2017**

**Il Segretario Comunale**  
F.to Roberto Bariani

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, **19 GENNAIO 2017**

**Il Segretario Comunale**  
( Dr. Roberto Bariani)

-----

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

X È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Lì, **10 GENNAIO 2017**

**Il Segretario Comunale**  
( Dr. Roberto Bariani)